

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA PALERMO

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 PALERMO

VERBALE N.10

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 10/2024 del 01.08.2024

OGGETTO: Certificazione Costituzione Fondo Risorse Decentrate Personale Dirigente E Dipendente Anno 2024.

Il sottoscritto Dott. Luigi Tricoli, Revisore Unico dei Conti dell'A.T.I. di Palermo, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 01 del 14/07/2021, esprime il seguente

PARERE

“per la Costituzione del fondo risorse decentrate per il personale dirigente e non dirigente dell'Assemblea Territoriale Idrica Palermo – Anno 2024”.

IL REVISORE UNICO

al fine di esprimere parere sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa decentrata anno 2024, ha esaminato le proposte di determinazione dirigenziale per il personale dirigente e non, trasmesse a mezzo PEC, giusto prot. 1948 del 30/07/2024, da parte del dirigente della gestione finanziaria Dott. Giovan Battista Montemaggiore.

VISTI:

- **l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:**

“Nelle more di quanto previsto dal comma 7, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2077, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla

componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
- In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- l'art. 79 e 80 del CCNL 16.11.2022 il quale disciplina la costituzione e l'utilizzo del “Fondo Risorse decentrata”;
- l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di disposizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
- La nota della Ragioneria Generale dello Stato del 01/09/2020 ad oggetto: “istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del DL n.34/2019;

VISTO altresì

- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Il D. Lgs. n. 118/2011;

- Il D. Lgs. n. 165/2001;

ESAMINATO le proposte sulla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale dirigente e non per l'anno 2024 redatte dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e trasmesse all'Organo di revisione in data 30/07/2024 con PEC prot. 1948 del 30/07/2024;

PRESO ATTO della quantificazione del "fondo risorse decentrate per l'anno 2024, come definita con le proposte di determinazione nn. 1 e 2 del 30.07.2024 a firma del Responsabile del Settore Economico Finanziario, come di seguito esposto:

COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - ANNO 2024			
DESCRIZIONE	2018	2023	2024
Risorse stabili			
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	29.206	29.206	29.206
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa al dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	-	-	-
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	-	-	-
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	81	838	838
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 4 del CCNL 2001 c. 2 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	-	2.420	2.420
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	-	-	-
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	-	-	-
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 15 del CCNL 1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	-	-	-
Art. 79 c. 1 CCNL 2022. Art. 14 del CCNL 1999 c. 3 - art. 67 del CCNL 2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	-	-	-
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio, risorse non soggette al limite).	-	-	85
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorse non soggette al limite).	-	351	351
Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.	-	-	-
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (risorse non soggette al limite).	-	2.784	2.784
SENZA DECURTAZIONE FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	53.750	53.750	53.750
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.33, comma 2, d.l. 34/2019		2.420	2.420
	83.036,60	86.928,84	87.013,34
Risorse variabili soggette al limite			
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti).	-	-	-
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04/1999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	-	-	-
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	-	-	-
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	-	-	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	-	-	-
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	-	-	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	-	-	-
Art. 79 c. 2 lett. c) CCNL 2022 Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	-	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE			
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	-	-	-
Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 79, co. 2,lett.d) CCNL 2019-2021)	-	-	-
ECONOMIE FONDO STRA ORDINARIO CONFLUITE - (Art. 79, co. 2 lett.d) CCNL 2019-2021)	-	-	-
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	-	-	-
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 45 dlgs 36/2023, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	4.500	4.500	4.500
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	-	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1,lett. D), CCNL 1998-2001)	-	-	-
Legge 145 del 30.12.2018 art. 1 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	-	-	-
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	-	-	-
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	4.500	4.500	4.500
TOTALE RISORSE VARIABILE	4.500	4.500	4.500

Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 2019-2021)	-	-	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 2019-2021)	-	-	-
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	-	-	-
Art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 45 dlgs 36/2023, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.	4.500	4.500	4.500
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 1-9/2000)	-	-	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C. 1, lett. D), CCNL 1998-2001)	-	-	-
Legge 145 del 30.12.2018 art. 1 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	-	-	-
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.	-	-	-
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	4.500	4.500	4.500
TOTALE RISORSE VARIABILE	4.500	4.500	4.500
TOTALE	87.537	91.429	91.513
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	83.037	86.929	87.013
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021	81	3.973	4.057
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019 coincidente con il fondo 2016	82.956	82.956	82.956
	Consistenza		Importo totale
Personale al 31/12/2018 (**)	4,83		
Personale al 31/12/2024 (calcolato quale semisomma o per cedolini)	1,00		
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	4,83		
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	17.175		82.956
Fondo pro capite al 31/12/2024	17.175		82.956
Incremento	0	Ripartizione	Importo
PO	53.750	64,8%	(
Personale	29.206	35,2%	(
Totale	82.956		

COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DEL PERSONALE DIRIGENTE - ANNO 2024	
RISORSE STABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. a) CCNL del 17.12.2020 - Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL (2020)	167.711,98 €
Art. 57 c. 2 lett. a) CCNL del 17.12.2020 - la RIA del personale dirigenziale cessato fino al 31 dicembre del 2020	- €
Art. 56 c. 1 CCNL del 17.12.2020 - A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione (non soggetto al limite del salario accessorio)	- €
Art. 57 c. 2 lett. c) CCNL del 17.12.2020 - Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL (anno precedente a quello di competenza del Fondo), compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni	- €
Art. 57 c. 2 lett. e) CCNL del 17.12.2020 - Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	- €
Art. 39 c. 1 CCNL del 16/07/2024 - Incremento dello 2,01% del monte salari dirigenza anno 2018 a decorrere dall'anno 2021 (non soggetto al limite del salario accessorio);	3.769,35 €
SOMMA RISORSE STABILI	€ 171.481,33
RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Art. 57 c. 2 lett. b) CCNL del 17.12.2020 - Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività), di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa)	- €
Art. 57 c. 2 lett. d) CCNL del 17.12.2020 - Le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (c. 3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprendività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione)	- €

UTILIZZO RISORSE STABILI	IMPORTO
Art. 57 c. 1 Risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione	125.346,15
UTILIZZO RISORSE VARIABILI	
Art. 57 c. 2 lett. b), lett. d), c. 3 CCNL del 17.12.2020 Risorse che vanno obbligatoriamente destinate al budget complessivo del risultato o a specifici budget di risultato	€ -
Art. 57 c. 3 CCNL del 17.12.2020 Risorse destinate al finanziamento del budget di risultato	€ 58.305,88
SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI	€ 58.305,88
VERIFICA RISPETTO VALORE LIMITE DI ALMENO IL 15% DEL BUDGET RISULTATO SUL TOTALE DELLE RISORSE STANZIATE	31,75%

RIEPILOGO GENERALE	IMPORTI
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 183.652,03
TOTALE UTILIZZO	€ 183.652,03
DISPONIBILITA'	€ -

VERIFICATO che il fondo per le risorse decentrate 2024 del personale dirigente e non, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma da 557 a 557 quater della l. n. 296/2006 del 27/12/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

EVIDENZIATO che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante preventivata per il personale per l'anno 2024, trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2024 e che i relativi impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l'art. 239 c, 1 lett. b n. 6 del D. Lgs 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario, "entrambi favorevoli" ai sensi dell'art 53 L. 142/1990, recepito dalla l.r. 48/1991, come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME

- **parere favorevole** sulla certificazione, sottoposta allo scrivente Revisore Unico dei conti con PEC prot. 1948 del 30/07/2024, della corretta costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024 per il personale dirigente e non dirigente dell'A.T.I. di Palermo e che la stessa risulta compatibile con i vincoli di bilancio di previsione 2024.

Si invita la parte pubblica e la parte sindacale a mettere in atto tutte le procedure necessarie al necessario e doveroso rispetto dei tempi della contrattazione decentrata, ribadendo che tale contrattazione deve essere messa in atto nei primi mesi dell'anno a cui la stessa si riferisce.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Luigi Tricoli